COMMISSIONE V

DIFESA

C.

SEDUTA DI VENERDÌ 26 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per servizi ed incarichi speciali. (2126) . 639

PRESIDENTE 639, 640, 641, 642
MARZAROTTO, *Relatore* 639, 641, 642
GUERRIERI FILIPPO 640, 642
DAL POZZO 640
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 640, 641
BOTTONELLI 640, 641, 642
COPPI ALESSANDRO 641
AZZI 641, 642
GIAMMARCO 641, 642
VALANDRO GIGLIOLA 641
VIOLA 642

La seduta comincia alle 9,20.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per servizi ed incarichi speciali. (2126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per servizi ed incarichi speciali », sul quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Marzarotto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARZAROTTO, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è molto semplice e richiede, da parte mia, brevissima illustrazione.

L'articolo 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1925, pubblicato nel numero 460 del *Giornale militare*, articolo che fissava stipendi, assegni e indennità per tutte le forze armate, disponeva che ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, i quali fossero comandati a servizi speciali di traduzione, di scorta o di assistenza, venisse corrisposto un soprassoldo nella seguente misura: per servizi speciali compiuti per conto dello Stato, fuori dell'ordinaria residenza: lire tre al giorno; per servizi speciali compiuti per conto di enti non statali o per conto privati: lire dieci al giorno, se nella residenza ordinaria, lire venti al giorno se fuori della residenza ordinaria.

Tali misure furono conservate per oltre venti anni, e precisamente dal 14 agosto 1925 al 19 settembre 1946, data in cui, con decreto n. 431 del Capo provvisorio dello Stato, per i servizi speciali eseguiti non per conto dello Stato, il soprassoldo fu, con meticolosa e causidica discriminazione, così conteggiato: per i servizi effettuati nella residenza ordinaria, di durata non superiore a due ore: lire cinquanta; per quelli di durata non superiore a tre ore: lire settantacinque: ed infine, per quelli di durata oltre le tre ore: lire cento al giorno. Per i servizi eseguiti fuori della resi-

denza ordinaria, il soprassoldo fu elevato a lire cento al giorno.

Questo decreto, però, non apportò modifica alcuna al soprassoldo relativo ai servizi fatti dai carabinieri per conto dello Stato, soprassoldo che restò immutato, nella misura, cioè, di lire tre al giorno. Non restò, però, immutato, dal 1926 ad oggi, il valore della moneta, con il declinare del quale il soprassoldo di lire tre al giorno diventò sempre più irrisorio. La presente legge si propone di compiere un passo verso la perequazione. Ecco le nuove misure proposte: per i servizi fatti per conto dello Stato e fuori della residenza ordinaria, lire trenta al giorno. Per i servizi fatti per enti non statali o per privati, il soprassoldo, da pagarsi interamente dagli stessi, è così determinato: fino a due ore, lire cento al giorno; fino a tre ore, lire centocinquanta al giorno; oltre tre ore, lire duecento al giorno, se i servizi sono compiuti nell'ordinaria residenza; se essi vengono compiuti fuori dell'ordinaria residenza, senza pernottamento, lire quattrocento al giorno; se con pernottamento, lire seicento al giorno.

Per l'onere a carico dello Stato, previsto in annue lire 620.000, si provvederà con imputazione al capitolo 116 del bilancio della difesa, a partire da quello del 1950-51.

La Commissione finanze e tesoro ha già espresso parere favorevole.

Come conclusione, vorrei augurarmi che questa legge costituisca soltanto un primo passo verso un'adeguata perequazione, e non soltanto dei soprassoldi corrisposti ai carabinieri per servizi speciali, ma anche di tante altre indennità che, da lungo tempo, attendono una revisione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUERRIERI FILIPPO. Approvo lo spirito che informa questo disegno di legge; però trovo assolutamente inadeguate le misure degli aumenti che sono stati proposti, e mi stupisce ed addolora il fatto che essi siano stati limitati ad un misura così ristretta.

Propongo, pertanto, di elevare il soprassoldo, raddoppiandolo in tutte le voci.

DAL POZZO. Anch'io mi meraviglio, soprattutto nel constatare che ancora oggi esistono situazioni immutate da trent'anni fa. Secondo noi, il criterio da seguire dovrebbe essere quello di concedere gli aumenti in rapporto all'attuale valore della moneta.

Desidero, poi, conoscere quali sono i servizi che possono essere richiesti ai carabinieri dai privati.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* I servizi ai quali si riferisce il provvedimento, sono esattamente determinati dal Regolamento generale dell'Arma dei carabinieri che porterò con me nella prossima seduta.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Guerrieri, informo subito che io potrei accettarla soltanto in parte. La proposta riguarda, infatti, l'aumento del soprassolto sia da parte dello Stato e sia da parte di enti e privati cittadini. Per quanto riguarda l'aumento del soprassoldo da parte dello Stato, penso che potrei accettare la richiesta di elevarlo a cinquanta lire, e fors'anche a sessanta lire: complessivamente, al massimo, essa verrebbe ad incidere per un aumento di circa 620.000 lire, cifra che ritengo possa trovar copertura nella voce del bilancio su cui è stata imputata la spesa iniziale. Quindi, per questa parte mi rimetto alle decisioni della Commissione.

Per quanto riguarda, invece, l'altro aumento, che andrebbe a carico di privati, faccio rilevare che esso non è di facile accoglimento. V'è da tener presente, in proposito, che a volte sono famiglie non abbienti che possono aver bisogno di codesti speciali servizi, e una somma di 800 o 1200 lire può incidere gravemente. V'è da considerare, poi, che il carabiniere, quando va fuori e deve pernottare, non deve sopportare da sè le spese, che sono a carico dell'ente. Infine, bisogna anche considerare che, come ha ricordato l'onorevole relatore, tale soprassoldo, contrariamente a quello dovuto dallo Stato, fu, nel 1946, già elevato. E ora non possiamo elevarlo maggiormente, per portarlo a 50-55 volte quello originario.

PRESIDENTE. Faccio, però, rilevare che gli emendamenti proposti comportando un aumento dell'onere finanziario dello Stato, devono essere sottoposti al parere della Commissione finanze e tesoro.

Comunque, la situazione è la seguente. La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole per l'onere annuo di lire 620.000; il rappresentante del Governo ha affermato che le disponibilità del capitolo 116 del bilancio del Ministero della difesa consentono di raddoppiare tale somma, mettendo così la Commissione in grado di aderire alla proposta formulata dall'onorevole Guerrieri.

BOTTONELLI. Noi ci rendiamo conto dell'urgenza del provvedimento, però, nello stesso tempo, ci rendiamo conto che vi è una questione di principio da tutelare. Il nostro regolamento stabilisce che, quando vi sono pro-

poste che importano aumento di spesa, è necessario sottoporle all'esame della Commissione finanze e tesoro. Per la verità, l'importo della maggiore spesa non è di entità rilevante, tanto che lo stesso rappresentante del Governo ci assicura che essa potrà essere sopportata. Questo pensiero ci conforta, perché viene incontro, sia pure in misura ridotta, alla nostra proposta di rivalutazione secondo l'attuale svalutazione della moneta. Però, sia pure con rammarico, siamo costretti a sostenere il principio del rinvio alla Commissione finanze e tesoro, il che ci consentirà, altresì, di sentire, la prossima volta, dalla viva voce dell'onorevole Sottosegretario, quali siano i particolari servizi che i carabinieri possono essere chiamati a prestare ai privati. Dimodoché, potremo giudicare dell'aumento, anche entrando nel merito del servizio che detti militari debbono compiere.

COPPI ALESSANDRO. Dal momento che l'onorevole Bottonelli ha fatto un espresso richiamo al Regolamento, credo che non sia il caso, ormai, di continuare la discussione.

BOTTONELLI. Intendo sottolineare che la mia richiesta non ha carattere ostruzionistico.

AZZI. La dizione dell'articolo 1 presuppone, in chi legge, la conoscenza dell'esistenza di un primitivo soprassoldo, che invece non è indicato. Non sarebbe, quindi, il caso, per la buona tecnica legislativa, dire, per esempio: « Il soprassoldo di cui al decreto... ? ».

PRESIDENTE. Va bene. Potremo, allora, modificare in questo senso: « Il soprassoldo disposto dall'articolo 4 del decreto 14 agosto 1925... ».

COPPI ALESSANDRO. Sarebbe meglio, allora, dire: « In base al disposto dell'articolo 4 del decreto ministeriale 14 agosto 1925, n. 22 ».

MARZAROTTO. Il decreto non ha un numero. Esso è stato pubblicato nel *Giornale militare* in data 14 agosto, ma il numero 22 si riferisce ad una lunga enunciazione di varî casi riguardanti diverse specie di soprassoldo. La dizione esatta sarebbe la seguente: « Il soprassoldo disposto dall'articolo 4, n. 22, del decreto ministeriale 14 agosto 1925... ».

AZZI. Ritengo che, inoltre, bisognerebbe stabilire esplicitamente la decorrenza del provvedimento dal 1° luglio 1950. Mi pare che il chiarimento non sarebbe superfluo, in quanto, nell'articolo 3, è detto che al maggior onere sarà fatto fronte con fondi già stanziati nel bilancio 1950-51.

MARZAROTTO, *Relatore*. Per maggior chiarezza, sarebbe opportuno specificare, nell'articolo 1, che la decorrenza ha inizio dal 1° luglio 1950.

COPPI ALESSANDRO. Io penso che sia facile riconoscere l'effetto retroattivo considerando che il provvedimento, pur essendo stato presentato il 6 agosto 1951, parla di esercizio finanziario 1950-51, cioè di un esercizio finanziario già scaduto. Però, la cosa non mi pare altrettanto chiara per quanto riguarda l'articolo 2, che pure dobbiamo considerare.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 3 si riferisce soltanto all'articolo 1, in quanto è quell'articolo che prevede il nuovo onere per lo Stato. L'articolo 2 si riferisce ai privati.

COPPI ALESSANDRO. D'accordo. Ma per analogia e per logica, bisogna ammettere anche la retroattività del disposto dell'articolo 2: e ciò mi sembra di non facile attuazione, in quanto si tratta di enti e di privati i quali hanno già pagato per i servizi ricevuti.

AZZI. Appunto per evitare ciò, io proponevo di inserire la precisazione all'articolo 1: in tal modo viene chiarito che l'effetto retroattivo si riferisce unicamente all'onere che grava sullo Stato.

GIAMMARCO. Sono d'accordo con l'onorevole Azzi. La decorrenza, se specificata nell'articolo 3, riguarda tutto il provvedimento; precisata, invece, nell'articolo 1, viene limitata alle indennità che fanno carico allo Stato, ciò che è, del resto, nel nostro intendimento.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Evidentemente, sono contrario alla decorrenza retroattiva per le indennità che fanno carico ai privati.

VALANDRO GIGLIOLA. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Giammarco.

MARZAROTTO, *Relatore*. Non discuto la proposta dell'onorevole Guerrieri, però, ritengo opportuno far rilevare che, per quanto riguarda i servizi speciali dei carabinieri, tutti i soprassoldi hanno subìto un aumento di venti volte rispetto a quelli originari. Non si deve, infatti, dimenticare che, mentre il soprassoldo dovuto dallo Stato era rimasto alle misure stabilite nel 1925, quello dovuto dai privati era stato già aumentato nel 1946. D'altra parte, poiché spesso queste spese devono essere sostenute da famiglie non abbienti, non mi sentirei di aderire ad una proposta di raddoppiarne le misure.

AZZI. Le considerazioni dell'onorevole Marzarotto hanno, evidentemente, il loro fondamento; però, c'è da rilevare che le 600 lire dovute per un servizio che comporta il pernottamento fuori sede, con conseguente spesa per almeno un pasto, non sono certamente

sufficienti. Ed allora, non è giusto che, per agevolare il privato, si debba trascurare il carabiniere! Perciò sarei del parere di accettare la proposta dell'onorevole Guerrieri.

GIAMMARCO. Per quanto riguarda i motivi di carattere sociale a cui si è ispirato il relatore, rilevo che i poveri, normalmente, sono assistiti da ospedali, congregazioni di carità, ecc., per cui, difficilmente, tale genere di spesa va a loro carico. D'altro canto, se questo non dovesse essere esatto, si potrebbe formulare un articolo aggiuntivo, nel quale fosse specificato che, qualora il richiedente sia iscritto nell'elenco dei poveri, la spesa per servizi del genere è a carico dello Stato.

Ritengo, pertanto, che la proposta Guerrieri possa essere accettata.

BOTTONELLI. Se ben ricordo, l'onorevole Sottosegretario ha detto che questo soprassoldo non deve servire al carabiniere per far fronte ad un maggior onere, quale quello derivante dalla spesa dell'alloggio e del vitto, che sarebbe a carico all'ente che ha richiesto il servizio, nel qual caso il ragionamento viene a cadere. Se, invece, queste spese debbono essere fronteggiate col soprassoldo, allora la cosa è diversa.

AZZI. Vorrei anch'io sapere più chiaramente come stanno le cose. Nel caso in cui il militare si rechi fuori residenza per un servizio richiesto da privati, gli viene corrisposta l'indennità di missione? Nel caso che non gli venga corrisposta, il soprassoldo, nella misura stabilita, è assolutamente insufficiente.

PRESIDENTE. In tali occasioni il militare non riceve l'indennità di missione. Però, è da considerare, come ben sanno l'onorevole Azzi e tanti altri colleghi esperti della vita militare, che il carabiniere, quando si reca fuori residenza, trova sempre da sistemarsi in una caserma dell'Arma. Dico questo solo per un chiarimento.

GUERRIERI FILIPPO. Le osservazioni fatte alla proposta della onorevole Valandro e mia non mi persuadono. Premetto, intanto, che le cifre, anche raddoppiate, così come noi proponiamo, sono sempre esigue.

L'asserzione dell'onorevole Presidente, secondo cui il carabiniere incaricato di un tale servizio può andare a dormire in caserma, non può esser valida per tutti i casi: non vedo come il militare di scorta possa abbandonare il detenuto, sano o ammalato, o chiunque altro, o altra cosa, abbia in custodia o in consegna, per andarsene a dormire in caserma. Per quanto riguarda le cifre, ritengo che la loro esiguità non possa spaventare gli enti. I privati, poi, possono essere divisi in due categorie: coloro che hanno e coloro che non hanno. Potrei osservare che, normalmente, tali richieste sono fatte da persone che possono sopperire alla relativa spesa; comunque, anche se esse fossero fatte da persone assolutamente non abbienti, c'è sempre da osservare che, in tali casi, come avviene per tante altre esigenze, può provvedere il comune di residenza, o quello di origine, o altri enti di beneficenza.

Tutto questo mi convince ancor più della opportunità di raddoppiare le misure delle indennità.

VIOLA. Credo che si potrebbe arrivare ad una soluzione di mezzo: portare l'indennità, per esempio, da 600 a 900 lire anziché a 1200.

MARZAROTTO, *Relatore*. Come ho già detto, bisogna considerare che, nel caso dell'articolo 2, i soprassoldi erano già stati aumentati. Solo se ci limiteremo ad accettare l'aumento per l'articolo 1, lasciando immutate le cifre previste nell'articolo 2, gli aumenti saranno tutti di venti volte le cifre originarie.

GUERRIERI FILIPPO. La collega Valandro ed io insistiamo ugualmente.

PRESIDENTE. Ritengo che le proposte di emendamenti possano così riepilogarsi:

L'onorevole Azzi propone che nell'articolo 1 sia fissata la data di decorrenza del provvedimento dal 1° luglio 1950, e che sia precisato il riferimento all'articolo 4 n. 22, del decreto ministeriale 14 agosto 1925.

Gli onorevoli Guerrieri Filippo e Valandro Gigliola propongono che la misura della indennità di cui all'articolo 1, sia portata da lire 30 a lire 60, aumentando, per conseguenza, l'onere di spesa di cui all'articolo 3, da lire 620.000 a lire 1.240.000, e che le misure delle indennità di cui all'articolo 2, siano tutte raddoppiate.

Dovendo sottoporre al parere della IV Commissione (Finanze e tesoro) gli emendamenti relativi all'aumento dell'onere finanziario, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta, in attesa che detto parere venga formulato.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI